

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1988 del 03/04/2025
Oggetto	PROCEDIMENTO MOPPA4354 (5933/S). SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. $\hat{c}$ RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI MEDOLLA (MO) AD USO ANTINCENDIO ED IRRIGAZIONE AGRICOLA DI SOCCORSO - REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 27, 31.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2043 del 02/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: PROCEDIMENTO MOPPA4354 (5933/S). SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S. – RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI MEDOLLA (MO) AD USO ANTINCENDIO ED IRRIGAZIONE AGRICOLA DI SOCCORSO - REGOLAMENTO REG. N. 41/2001 - ARTT. 27, 31.

LA RESPONSABILE

VISTA la Legge Regionale n° 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

RICHIAMATE:

- la concessione preferenziale di derivazione acqua pubblica sotterranea da un pozzo esistente per uso ANTINCENDIO, assentita alla ditta MORSELLI CLAUDIO con atto n° 7938 dal Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po in data 07/06/2005 procedimento MOPPA4354, rinnovata con atto n° 5683 del 02/05/2012 con subentro in favore della Società Agricola GARDEN VIVAI MORSELLI s.s. (C.F.: 03061900365);
- la successiva domanda di rinnovo del 30/12/2015 presentata dalla medesima ditta entro i termini della scadenza per cui il prelievo ha potuto essere esercitato nelle more del rilascio del rinnovo della concessione sotto le condizioni del disciplinare vigente;
- la domanda di Variante sostanziale alla concessione presentata dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI s.s. con protocollo n. PG/2023/51992 del 23/03/2023, consistente nella perforazione di un ulteriore pozzo ad uso irrigazione agricola di soccorso, in un terreno di proprietà della medesima ditta censito al foglio 11 mappale 859 NCT comune di Medolla (MO), con aumento del volume annuo concessionato da 100 mc/anno a 6100 mc/anno;
- la determinazione n. DET-AMB-2023-3927 del 02/08/2023, con la quale è stata rilasciata alla ditta l'autorizzazione alla perforazione del nuovo Pozzo previo espletamento di istruttoria tecnico-ambientale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Regionale 41/2001, finalizzata al successivo rilascio della concessione ai sensi del Titolo II del medesimo Regolamento;

ACQUISITA con prot. PG/2024/138411 del 29/07/2024 la comunicazione di fine lavori dalla quale si evince che il pozzo è stato realizzato in modo conforme a quanto disposto con la determinazione di autorizzazione pertanto è possibile procedere al rilascio della concessione richiesta;

VALUTATO che, ai fini del contenimento dei prelievi e della riduzione della pressioni in essere sui corpi idrici secondo quanto stabilito dalla DGR 1060/2023:

- nei limiti del quantitativo massimo prelevabile annualmente, la risorsa possa essere utilizzata per l'uso irriguo esclusivamente come prelievo di soccorso, alternativo all'approvvigionamento da acque superficiali fornite dal Consorzio di bonifica, solo quando esse non siano disponibili o utilizzabili a causa della presenza di materiali in sospensione;

- Il ricorso alla derivazione sotterranea dovrà essere attuato in caso di periodo significativamente lungo, in rapporto alla coltura praticata, di assenza di risorsa distribuita dal canale consortile;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e in data 01/04/2025 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti alla verifica;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" ed "igienico e assimilati - antincendio" di cui alle lettere a) ed f) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- l'importo del canone annuale corrisponde alla somma degli importi relativi a ciascun singolo utilizzo calcolato secondo le vigenti norme regionali;

VERIFICATO altresì che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 31/03/2025 **€ 250** a titolo di deposito cauzionale;
- tutti i canoni per le annualità precedenti oltre al canone previsto per l'anno in corso.

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2254/2015, n. 1415/2016 e n. 1792/2016;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 12/2025 "Direzione Generale - Conferma dell'incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro nei confronti della Dott.ssa Valentina Beltrame. Nomina del Coordinatore Regionale Aree Autorizzazioni e Concessioni.";
- la D.D.G. Arpae n. 13/2025 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri."

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2034** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento dott. Lorenzo Marchesini in qualità di titolare di Incarico di Funzione del Polo Specialistico Demanio Idrico Acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro come da determinazione Arpae n. 858/2024;

DETERMINA

a) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola GARDEN VIVAI MORSELLI s.s. (C.F.: 03061900365) , la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Medolla (MO) mediante n° 2 pozzi insistenti su terreno di proprietà della richiedente censiti al Foglio 11 Mappali 622 e 859 NCT del medesimo comune, per uso antincendio con una portata massima di 5 litri/sec. e quantitativo massimo prelevabile pari a 100 mc/anno e per uso irriguo di soccorso, utilizzabile unicamente in caso di indisponibilità di risorsa idrica del reticolo idrico superficiale in gestione al Consorzio di Bonifica, con una portata massima di 1,6 litri/sec. e volume massimo prelevabile pari a 6000 mc/anno - Proc. MOPPA4354;

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 31/03/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

d) **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento del canone annuale di concessione;

e) **di stabilire** che in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

f) **di dare atto** che i canoni di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

g) **di stabilire** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

h) **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs.

33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

i) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE
Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri
FIRMATO DIGITALMENTE

ARPAE
Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

POLO SPECIALISTICO ACQUE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI s.s. (C.F. 03061900365) codice procedimento **MOPPA4354**.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima di esercizio del pozzo 1 (antincendio) = **5,0 litri/s**;
- portata nominale massima di esercizio del pozzo 2 (irrigazione agricola di soccorso) = **1,6 litri/s**;
- quantitativo massimo di prelievo del pozzo 1 (antincendio) = **100 m³/anno**.
- quantitativo massimo di prelievo del pozzo 2 (irrigazione agricola di soccorso) = **6.000 m³/anno**.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso Antincendio per mc/anno 100 e ad uso irrigazione agricola di ad esclusivo soccorso in caso di accertata indisponibilità della risorsa idrica fornita dal Consorzio di Bonifica a cui il concessionario deve prioritariamente accedere per gli usi irrigui - come meglio specificato all'art. 8.1bis, per mc/anno 6000.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche dell'opera di presa, ubicate in Via Statale 127 a Medolla, sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Pozzo 1 (MOA5846) - antincendio	Pozzo 2 (MOA146226) - irrigazione agricola di soccorso
Dati catastali NCT Comune di MEDOLLA	Foglio 11 Mappale 622	Foglio 11 Mappale 859
Coordinate UTM-RER	X= 662853 Y= 967756	X= 662620 Y= 967684
Anno di costruzione	n/d	2025
Materiale colonna	PVC	PVC
Diametro	125 mm	125 mm
Profondità	55 m	55 m
Finestrature	n/d	Monofalda, tratto finestrato da -44 a -54,5 m da p.c.
Acquifero sfruttato	0620ER-DQ2-TPAPCS (Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore)	0620ER-DQ2-TPAPCS (Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore)
Potenza elettropompa	9,3 kW	3 kW
Portata di esercizio	5,0 l/sec	1,6 l/sec
Avampozzo	avampozzo in cls interrato con lapide	sez. quadrata cm 60x60 h=60

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2034**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8 del presente disciplinare.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo all'annualità **2025** ammonta a **€ 222,34**;

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, maggiorato della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a **€ 250** (importo minimo ai sensi delle vigenti disposizioni regionali)

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure potrà essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. Il suddetto codice verrà fornito unitamente alla Determinazione di concessione e dovrà rimanere in loco per tutta la durata di validità di quest'ultima.

8.1bis Utilizzo irriguo

Come indicato all'art. 1.2 il concessionario è obbligato in caso di disponibilità irrigua da parte del Consorzio di bonifica ad utilizzare la risorsa erogata da quest'ultimo ai fini della copertura del proprio fabbisogno irriguo. Il ricorso alla derivazione sotterranea dovrà essere attuato in caso di periodo significativamente lungo, in rapporto alla coltura praticata, di assenza di risorsa distribuita dal canale consortile. A tal fine si precisa che il quantitativo concesso a uso irriguo specificato all'art. 1.2 di 6000 mc/anno è da riferirsi alla totale indisponibilità annua di risorsa consortile. All'atto della rendicontazione annuale dei volumi annuali prelevati come da successivo art. 7.4 la ditta dovrà motivare il ricorso all'utilizzo della derivazione comprovando l'indisponibilità della risorsa consortile anche tramite eventuali comunicazioni dell'ente gestore.

8.2 Dispositivo di misurazione

il concessionario dovrà provvedere a:

- installare idoneo strumento di misurazione dei volumi conforme alle vigenti norme tecniche entro tre mesi dal rilascio della concessione;
- comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, specificando la lettura iniziale e quella finale, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici
PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC: protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione e acquisito con nota protocollo n. PG/2025/60056 del 31/03/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.